

**Iniziativa popolare federale**  
**«Per i trasporti pubblici»**

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art.81a (nuovo) Trasporti pubblici*

La Confederazione e i Cantoni promuovono in tutte le regioni del Paese i trasporti pubblici su strada, per ferrovia e vie d'acqua, nonché il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.

*Art 86 cpv. 3, 3<sup>ter</sup> (nuovo), 4 e 5 (nuovo)*

<sup>3</sup> Impiega per i trasporti la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri. Questa quota a destinazione vincolata è ripartita come segue :

- a. una metà per i compiti di cui all'articolo 81a; il promovimento avviene principalmente mediante il finanziamento dell'infrastruttura;
- b. l'altra metà per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
  1. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
  2. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
  3. provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
  4. contributi ai costi delle strade principali;
  5. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
  6. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
  7. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.

<sup>3 ter</sup> Il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali è impiegato per i compiti e spese connessi alla circolazione stradale di cui al capoverso 3 lettera b.

<sup>4</sup> Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento, differenziato secondo il tipo di carburante, sull'imposta di consumo.

<sup>5</sup> Il prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri è impiegato in parti uguali per i compiti e le spese di cui al capoverso 3 lettere a e b.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art 196 n. 3 cpv. 2 lett. c*

3. *Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)*

<sup>2</sup> Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

- c. utilizzare fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettera a.

*Art 197 n. 8 (nuovo)*

8. *Disposizione transitoria dell'articolo 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico)*

L'assegnazione dei mezzi secondo l'articolo 86 capoverso 3 è attuata entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 81a da parte del Popolo e dei Cantoni.